SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

67° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4469) ***Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . *Pag.* 2, 4
* DE LUCA MICHELE *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 2
* MANZI *(Misto)* 4
* PILONI *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 2

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

DL 1611

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4469) ***Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto***
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4469, sospesa nella seduta del 1º marzo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PILONI. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame affronta problemi assai rilevanti, che non a caso sono stati oggetto di accordo nell'ambito del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione. La nostra Commissione, come peraltro rileva la stessa relazione al disegno di legge, aveva già esaminato questo aspetto attraverso la presentazione e l'accoglimento di emendamenti (di uno dei quali ero firmataria) nell'ambito del disegno di legge n.3512 sul socio lavoratore.

Molto opportunamente il Governo ha presentato un disegno di legge specifico. L'augurio di tutti è che si arrivi alla sua definizione in tempi brevi, perché affronta problemi assai rilevanti. Anzitutto, quello che la determinazione dei prezzi nelle gare di appalto non può prescindere dal rispetto delle regole in materia di lavoro sia per evitare lavoro nero o irregolare sia forme distorsive della concorrenza.

Sottolineo che si tratta di un elemento importantissimo per tutti gli appalti di servizi, di forniture, di lavori pubblici. In modo particolare è determinante per quanto riguarda gli appalti di servizi, dove il costo lavoro costituisce spesso l'elemento principale dell'appalto.

Dunque, mi dichiaro d'accordo con la scelta del Governo, con il suo contenuto. Condivido completamente lo spirito e la filosofia del provvedimento, mi riservo però la possibilità di presentare un emendamento correttivo per rendere un poco più cogente il fatto che questi criteri vanno tenuti presenti nella gara di appalto e nella valutazione delle anomalie delle offerte. Il testo recita che «gli enti aggiudicatori prendono in considerazione» mentre forse sarebbe il caso di rendere più cogente questo indirizzo per rispondere maggiormente alle nostre necessità.

DE LUCA Michele. Anch'io esprimo soddisfazione perché questa Commissione ha anticipato, nel disegno di legge sul socio lavoratore, la norma ora proposta dal disegno di legge governativo con una portata di carattere generale. Apprezzo altresì, come d'altronde è già stato sottoli-

neato, la coerenza di questa scelta, che trae indicazioni precise dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.

Vorrei svolgere una brevissima riflessione in ordine all'efficacia dei contratti collettivi al di là dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni stipulanti e al nuovo impiego di questo concetto di contratto collettivo stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi. L'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi continua a fare i conti con l'articolo 39 della Costituzione e ha difficoltà a decollare anche nel disegno di legge attualmente in discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Eppure, mentre emergono queste difficoltà di rilievo per una risposta moderna al problema dell'efficacia *erga omnes*, notiamo che un'efficacia al di là dei limiti dei soggetti rappresentati dalle parti stipulanti si realizza per varie strade . Si è cominciato con l'imporre l'onere dell'osservanza dei contratti collettivi per accedere a benefici contributivi; si è proseguito stabilendo che l'osservanza di tali contratti è condizione per accedere ai contratti di pubblico appalto; qui si aggiunge il nuovo tassello: si stabilisce che gli importi delle retribuzioni fissati in quei contratti collettivi hanno efficacia ai fini della determinazione della correttezza delle gare d'appalto e della valutazione della offerte anomale. E una nuova occasione per cui il contratto collettivo viene assunto come fonte di determinazione dei valori, indipendentemente dalla destinazione della previsione a soggetti vincolati dal contratto medesimo.

Questo concetto di contratto comparativamente più rappresentativo entrato nel nostro ordinamento negli anni passati proprio sulla base di un emendamento approvato da questa Commissione in relazione ad un altro disegno di legge, rappresenta una scelta molto importante che introduce la possibilità di stabilire una fonte contrattuale che abbia carattere di unitarietà mentre i contratti maggiormente rappresentativi (di cui parla lo Statuto dei lavoratori) erano quelli effettivamente rappresentativi, e potevano essere più di uno; per cui l'integrazione delle norme legali poteva essere differenziata in base a diversi contratti.

Questa figura del contratto unico riveste quella connotazione di unitarietà che è propria della legge. Pertanto, l'integrazione legge-contratto affidata alla contrattazione, in tal caso, diventa di particolare rilievo.

Al di là della grande importanza di questa norma nel contribuire alla trasparenza delle procedure di appalto – il che non è poco – vi è anche da sottolineare lo sforzo che l'ordinamento continua a compiere, forse inconsapevolmente, per superare quel limite costituzionale che finora ha impedito alla contrattazione collettiva di avere efficacia *erga omnes.* Un limite che – va sottolineato con grande forza – impedisce ai contratti collettivi di svolgere in Italia il ruolo di altri paesi d'Europa, dove l'efficacia *erga omnes* consente ai contratti collettivi di essere la fonte per il recepimento delle direttive comunitarie in materia sociale. In Italia, invece, i limiti soggettivi, che ancora permangono, non consentono alla contrattazione collettiva di compiere questa opera, ma la confinano ad atto preliminare rispetto all'atto legislativo o a quello avente forza di legge nel quale si realizza il recepimento.

Il discorso può sembrare forse un po' lontano dalla materia specifica, ma mi sembrava utile sottolineare questo processo che connota il nostro ordinamento lavoristico e sindacale, che si sforza di superare il limite diventato ormai antistorico all'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi.

MANZI. Non voglio ripetere considerazioni svolte da altri colleghi. Mi limito ad affermare che voteremo a favore di questo provvedimento, perché lo consideriamo positivo.

Esso infatti stabilisce che nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, in caso di anomalia delle offerte, si tenga anche conto del costo del lavoro sulla base delle informazioni fornite dal Ministero del lavoro. In questo modo si può contribuire all'abolizione della pratica del massimo ribasso di costo nelle gare di appalto.

Per queste ragioni condividiamo la scelta di proporre un disegno di legge specifico, rispetto al quale voteremo a favore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poiché non vi sono altri senatori che intendono intervenire in data odierna, la discussione generale proseguirà in altra occasione.

Fisso il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 15 marzo, alle ore 18.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIANCARLO STAFFA